

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZA, CONTABILITÀ E TRIBUTI LOCALI

L'anno 2025, in data 24 marzo

TRA

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA con sede in Piazza G. Matteotti 3 - 01033 Civita Castellana (VT), C.F. 00065540569, rappresentato da Luca Giampieri, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2025, ente capofila;

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA con sede in Via Mombarone, 3 - 10013 Borgofranco d'Ivrea (TO), C.F. 01799260011, rappresentato da Fausto Francisca, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/02/2025;

COMUNE DI OLIVETO CITRA con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 46 - 84020 Oliveto Citra (SA), C.F. 00578180655, rappresentato da Carmine Pignata nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14/02/2025;

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/'90 il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...”* e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Preso atto che:

- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti

pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi".

Visto il parere ANAC n. 20/2014 secondo il quale affinché possa configurarsi un accordo tra pubbliche amministrazioni sottratto alla disciplina dei contratti pubblici, è di particolare importanza il requisito dell'"*interesse comune*", da valutarsi secondo un criterio di effettività alla luce di un'attenta valutazione del caso concreto, dovendo sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;

Visto l'art. 7, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) il quale prevede che "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

Considerato che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario.

Premesso che:

- le problematiche in materia di finanza, contabilità e tributi, tra cui quelle attinenti alla capacità di riscossione delle entrate proprie, sia di natura tributaria che patrimoniale, rappresentano una delle maggiori criticità degli Enti Locali;
- una efficiente gestione delle finanze pubbliche è garanzia di riscossione delle entrate e caposaldo dell'equità fiscale, mentre una gestione inefficiente può comportare responsabilità erariali per i dirigenti e gli amministratori (cfr. sentenza n. 62/2022 Corte dei conti Umbria);
- la carenza di competenze, formazione e risorse qualificate di personale è problema comune agli Enti locali.

Preso atto che in particolare la mancata riscossione delle entrate comunali determina:

- il possibile e a volte necessario ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e quindi maggiori costi per l'Ente in termini di interessi passivi;
- la maggiore consistenza dei residui attivi da incassare conservati nel bilancio comunale e quindi l'obbligo di un maggior accantonamento di risorse infruttifere nel bilancio comunale a causa dell'incremento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- la minore capacità di pagare i propri fornitori e quindi un peggioramento dei tempi medi di pagamento e quindi l'obbligo di un maggior accantonamento di risorse infruttifere nel bilancio comunale a causa dell'incremento del Fondo Debiti Commerciali.

Dato atto che l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

Dato atto che il presente accordo è aperto a tutti gli enti aderenti ad ASMEL, di cui gli enti sottoscrittori fanno parte.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1. PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2. OGGETTO

1. Lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni aderenti relativo a un approccio condiviso alla soluzione delle problematiche in materia di finanza, contabilità e tributi, tra cui quelle attinenti alla capacità di riscossione delle entrate proprie;
2. oggetto del presente accordo è lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per il coordinamento dell'azione amministrativa sulle questioni di finanza e contabilità pubblica - tra cui anche quelle attinenti alla riscossione sia ordinaria che coattiva, sia nel caso in cui l'ente decida di esternalizzare totalmente l'attività di riscossione sia nel caso che decida di gestirla direttamente - ai fini dell'individuazione da parte degli enti locali delle migliori soluzioni e delle best practice da adottare per le proprie strutture interne volte a rendere più efficiente la gestione finanziaria, contabile e tributaria, nonché per lo svolgimento di attività di formazione sulle tematiche oggetto del presente accordo.

Articolo 3. ENTI ADERENTI

1. Al presente accordo sottoscritto dagli Enti Locali firmatari potranno aderire anche altri enti locali, oltre a quelli che hanno in precedenza già aderito, regolarmente associati ad Asmel;
2. Soggetto capofila dell'accordo è il Comune di Civita Castellana (VT), individuato di comune accordo tra gli enti sottoscrittori.
3. È istituita la Conferenza degli Enti sottoscrittori, con compiti di indirizzo e definizione delle scelte strategiche dell'accordo. La Conferenza svolge i propri lavori di norma in videoconferenza e delibera a maggioranza dei presenti.
4. È istituito il Comitato esecutivo, composto dai comuni indicati in premessa, con il compito di supportare l'ente capofila nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.
5. Il Comitato svolge i propri lavori in presenza, in video conferenza o in modalità mista e delibera con la presenza di almeno il 50% dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, individuato nel rappresentante del comune capofila.

Articolo 4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Al Comitato Esecutivo è assegnato il compito di individuare le specifiche modalità e le forme di collaborazione per lo svolgimento delle attività di interesse comune oggetto del presente accordo.

Articolo 5. DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo possono essere apportate, anche redigendo apposito Regolamento, su proposta degli aderenti e divenire efficaci dopo l'approvazione da parte della Conferenza degli Enti sottoscrittori.

Articolo 6. DURATA E RECESSO ANTICIPATO

1. L'accordo ha durata indeterminata.
2. Le amministrazioni aderenti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi che deve essere comunicato tramite PEC all'indirizzo communityentrato@asmepec.it.
3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio delle Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Articolo 7. ONERI

1. La sottoscrizione del presente accordo non prevede alcun onere a carico degli Enti sottoscrittori, siano essi originari e/o sopravvenuti.

Articolo 8. NORME FISCALI

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Articolo 9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 10. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L' Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Firmato digitalmente da:
GIAMPIERI LUCA
Firmato il 24/03/2025 17:02
Seriale Certificato: 2694108
Valido dal 28/08/2023 al 28/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da:
PIGNATA CARMINE
Data: 24/03/2025 18:09:20